

STATUTO

AERADRIA - SOCIETA' PER AZIONI

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: RIMINI RN AEROPORTO CIVILE

Codice fiscale: 00126400407

Numero Rea: RN - 90403

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-12-2012 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "C" all'atto n. 33197/14772

S T A T U T O

Art. 1 - DENOMINAZIONE - DURATA

La Società "AERADRIA - Società per azioni" ha la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere ulteriormente prorogata per decisione dell'Assemblea.

Art. 2 - SEDE

La Società ha sede in Rimini - Aeroporto civile di Miramare di Rimini; essa potrà costituire filiali, succursali, agenzie, rappresentanze anche all'estero e sopprimerle con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 3 - OGGETTO

La Società ha per oggetto lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, l'adempimento, la gestione, la manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale dell'Aerostazione di Rimini Miramare, nonché delle attività connesse o collegate, purché non a carattere prevalente, che possano promuovere lo sviluppo del traffico aereo, del turismo e del commercio.

La Società potrà quindi compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie ed inerenti al conseguimento dell'oggetto sociale; può infine assumere partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre Società od imprese, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, con espressa esclusione di qualsiasi attività di collocamento.

Art. 4 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 3.104.156,00 (tremilionicentoquattromilacentocinquantasei) ed è rappresentato da numero 3.104.156 (tremilionicentoquattromilacentocinquantasei) azioni ordinarie ciascuna del valore nominale di Euro 1,00 (uno).

Art. 5 - AZIONI - DIRITTO DI PRELAZIONE

Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore uguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni sono indivisibili e la Società non riconosce che un proprietario per ciascuna di esse. In caso di comproprietà si applicano norme di cui all'art. 2347 codice civile.

Almeno un quinto del capitale sociale deve essere posseduto dagli enti pubblici Soci.

La privatizzazione di azioni che comporti la perdita della posizione di maggioranza pubblica è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art.2, commi 2 et 3, del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro del Tesoro, 12 novembre 1997, n. 521, pubblicato in G. U. del 9 aprile 1998, n. 83.

Il trasferimento delle azioni è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri Soci.

In caso di collocamento sul mercato, la quota delle azioni da riservare all'azionariato diffuso sarà pari al 5% (cinque per

cento). Il Socio che intende alienare in tutto o in parte le azioni da esso possedute deve concedere agli altri Soci il diritto di prelazione sull'acquisto a parità di condizioni, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute con diritto di accrescimento sulle azioni per cui non è stato esercitato il diritto di prelazione da parte degli altri Soci. Il Socio alienante dovrà per-tanto inviare agli altri Soci una lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'indicazione del prezzo richiesto e le condizioni di pagamento e il nome del terzo disposto ad acquistare a quelle condizioni. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento in cui il Socio acquirente deve anche specificare se intende esercitare ed in quali limiti l'eventuale diritto di accrescimento sulle azioni non acquistate dagli altri Soci. Trascorso il termine di trenta giorni il Socio potrà alienare le azioni su cui non è stato esercitato il diritto di prelazione purchè la vendita avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei sei mesi successivi alla scadenza del termine di trenta giorni di cui sopra. La volontà di trasferire le azioni dovrà essere contestualmente comunicata alla Società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6 - ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono Organi della Società:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio sindacale.

L'Assemblea, in seduta ordinaria, può attribuire il titolo onorifico "Presidente onorario" a persone che si sono distinte per attività svolte in favore dell'Aeroporto internazionale Federico Fellini di Rimini-San Marino, determinandone la durata.

Il titolo onorifico di "Presidente onorario" non costituisce organo o carica sociale e, pertanto, non determina alcuna competenza amministrativa o gestionale, né alcun potere di rappresentanza legale.

Il "Presidente onorario" potrà svolgere funzioni di rappresentanza della società in occasione di eventi e iniziative pubbliche ed istituzionali.

Al Presidente Onorario non spetta alcun compenso e/o indennità a qualsiasi titolo.

Art. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita, con le formalità dell'art. 2366 codice civile, oppure in alternativa mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, rappresenta tutti i Soci e

le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci ancorché assenti. o dissenzienti. L'avviso di convocazione dovrà indicare l'elenco delle materie da trattare, l'ora, il luogo ed il giorno dell'adunanza. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato.

Il Consiglio di amministrazione convoca l'Assemblea ordinaria almeno una volta all'anno entro il termine di centoventi giorni ovvero quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, certificata dall'organo amministrativo - entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Se i Soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta all'art. 2368 codice civile, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, con le modalità previste dall'art. 2366, 2 comma, e dell'art. 2369, 2 comma, codice civile, oppure in alternati-va mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci intervenuti, e l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale.

Art. 8 - RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta da altra persona Socio o non Socio, ai sensi dell'art. 2372 codice civile.

Per i Soci forniti di personalità giuridica partecipano i rispettivi rappresentanti legali o loro delegati.

Ogni Socio non potrà essere portatore di più di due deleghe.

E' ammesso l'intervento all'Assemblea da parte dei Soci mediante l'utilizzo di idonei mezzi di telecomunicazione, nonché di strumenti informatici.

Art. 9 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente di cui all'art. 14 o, in assenza del Vice Presidente, da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente sarà assistito da un Segretario designato dagli intervenuti.

Nell'Assemblea straordinaria le funzioni di Segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.

Art. 10 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge, in quanto non derogate dal presente Statuto.

Le votazioni dovranno svolgersi in modo palese.

Art. 11 - VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Le deliberazioni prese dall'Assemblea e il riassunto - ove richiesto - delle dichiarazioni dei Soci consteranno da verbale che sarà redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o dal Notaio.

Art. 12 - NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio composto da un numero variabile di Amministratori, fino ad un massimo di undici, stabilito di volta in volta dall'Assemblea.

a) Gli enti locali che partecipano alla società nominano fino a quattro Amministratori,

b) la Regione Emilia Romagna nomina un Amministratore,

c) gli altri enti pubblici che partecipano alla Società nominano ciascuno un Amministratore,

d) allo scopo di favorire la presenza nel Consiglio di Amministrazione anche di Amministratori che siano espressione degli altri Azionisti, i rimanenti Amministratori vengono nominati dall'assemblea degli Azionisti in numero tale che quest'ultimo sia proporzionale, con arrotondamento per eccesso, alla partecipazione complessiva di tutti gli altri Azionisti della Società rispetto alla partecipazione complessiva degli Azionisti cui sia riservato il diritto di nomina ai sensi delle lettere a), b) e c) che precedono.

L'Amministrazione e la rappresentanza sociale possono essere affidate anche a non Soci.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi sociali e comunque sino alla nomina dell'Assemblea del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - PARTECIPAZIONE AEROCLUB

Alle sedute del Consiglio di amministrazione potrà essere invitato, in qualità di osservatore e senza diritto di voto, il Presidente dell'Aeroclub di Rimini.

Art. 14 - PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTI E CONSIGLIERI DELEGATI PER I RAPPORTI ISTITUZIONALI E PER I MERCATI ESTERI

L'Assemblea elegge fra i membri del Consiglio di amministrazione il Presidente, due Vice-Presidenti ed i Consiglieri delegati per seguire i rapporti istituzionali ed i mercati esteri della Società unitamente al Presidente.

Uno dei due Vice-Presidenti è il Consigliere delegato per i mercati esteri. L'altro Vice-Presidente, oltre alle eventuali deleghe affidategli, avrà anche i compiti di cui agli articoli 9 - 15 - 19.

Il Consiglio elegge il proprio Segretario, in via permanente

o in occasione di ogni riunione, scegliendo anche fuori dei suoi componenti.

Art. 15 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio si riunirà sia presso la sede della Società, sia altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente, in sua assenza o impedimento il Vice Presidente di cui all'art. 14, lo giudicherà opportuno, oppure sarà fatta domanda per iscritto della sua convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno tre membri del Consiglio stesso o dal Collegio sindacale.

La convocazione del Consiglio si farà con lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima.

Nell'atto di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e gli argomenti da trattare.

In mancanza delle suddette formalità il Consiglio delibera validamente quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Art. 16 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. E' ammesso l'intervento al Consiglio di amministrazione da parte degli Amministratori mediante l'utilizzo di idonei mezzi di telecomunicazione, nonché di strumenti informatici. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci e si fanno constatare da verbale sottoscritto da chi presiede e da chi funge da Segretario.

Art. 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione ha, entro l'ambito dell'oggetto sociale, tutti i poteri che per legge non siano espressamente riservati all'Assemblea, e ciò al fine di provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.

A titolo esemplificativo il Consiglio avrà quindi, tra le altre, le facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre Società, costituite o costituende, assumere partecipazioni od interessenze, consentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei registri immobiliari da responsabilità; transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti, e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei suoi poteri e delle proprie funzioni al Presidente e ad uno o più Amministratori purché determinati quanto all'oggetto ed al tempo.

Al Consiglio di amministrazione spettano, e non sono delega-

bili ad altri organi sociali, le deliberazioni concernenti i seguenti argomenti:

- a) la delega di attribuzioni ad amministratori singolarmente e/o congiuntamente; la determinazione delle remunerazioni degli amministratori delegati;
- b) l'approvazione dei programmi pluriennali di investimenti in immobili, impianti, macchinari e partecipazioni in altre Società;
- c) la concessione di garanzie personali e reali, anche nell'interesse di terzi;
- d) la nomina e la revoca del Direttore generale;
- e) la delega e le istruzioni a propri membri e/o terzi per partecipare e deliberare in Assemblee di Società controllate e collegate;
- f) l'approvazione del budget annuale e dei piani finanziari di sviluppo con esclusione della possibilità di delega.

Art. 18 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI

Ai componenti il Consiglio di amministrazione, oltre ad un eventuale assegno annuo fisso per indennità di carica determinato complessivamente dall'Assemblea e ripartito dal Consiglio stesso tra i propri membri nelle proporzioni che riterrà di adottare, spetta la rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, da conteggiarsi nelle spese generali dell'esercizio.

Il rimborso delle spese come sopra spetta anche al Collegio sindacale.

Art. 19 - RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta la Società in giudizio e verso terzi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza sociale è attribuita al Vice Presidente di cui all'art. 14.

Fatto salvo quanto Previsto dalla lettera E dell' art. 17, il Presidente potrà delegare per singoli atti o categorie di atti, il potere di rappresentare la Società al Direttore generale o ad altri dipendenti della Società e a terzi.

Art. 20 - DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore generale stabilendone le funzioni ed i poteri.

Art. 21 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale è composto da cinque Sindaci effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di legge. Faranno parte di diritto del Collegio sindacale, quali sindaci effettivi, due rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato, dei quali uno, con funzioni di Presidente del Collegio, nominato dal Ministero del tesoro dello Stato italiano e l'altro dal Ministero dei trasporti dello Stato italiano. I Sindaci durano in carica un triennio.

La loro retribuzione annuale viene determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata del loro ufficio;

la retribuzione così determinata si applica anche ai Sindaci di nomina ministeriale.

Art. 22 - BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Nel bilancio di esercizio i risultati delle attività connesse o collegate di cui all'art. 3 saranno separatamente evidenziati ed illustrati.

L'utile netto risultante dal bilancio, dedotto il 5% per la riserva ordinaria, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, viene distribuito ai Soci su proposta del Consiglio di amministrazione, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il bilancio sarà certificato da idonea società di revisione scelta dal Consiglio di amministrazione.

Art. 23 - SCIoglimento

In caso di scioglimento della Società si provvede per la sua liquidazione a mezzo di uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea che ne fissa i poteri.

Art. 24 - FINANZIAMENTO SOCI

I Soci possono concedere alla Società finanziamenti, sia a titolo oneroso, sia a titolo infruttifero.

Art. 25 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge.

F.TI MASSIMO MASINI, PIETRO BERNARDI FABBRANI NOTAIO